



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

In convenzione con la Scuola
Superiore dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio
Nazionale Forense

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

In collaborazione con i
Dipartimenti delle Facoltà di
Giurisprudenza delle Università
degli Studi di Milano Bicocca e
Roma

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI, DELLE PERSONE E DEI MINORI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori.

Art. 2 - Istituzione, finalità e sede della Scuola.

L'AIAF – Associazione degli Avvocati per la famiglia e per i minori - che in forza di Convenzione stipulata in data 24 febbraio 2017 con la Scuola Superiore dell'Avvocatura Fondazione del Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con i Dipartimenti delle Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Milano Bicocca e de La Sapienza di Roma, ha già organizzato cinque corsi biennali di alta formazione in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori riservata ad Avvocati iscritti all'Albo - ha organizzato il VI corso biennale volto ad assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli Avvocati che si occupano di Diritto di Famiglia e minorile per il tramite della sua Scuola denominata "Scuola di alta formazione in diritto delle relazioni familiari delle persone e dei minori – Milena Pini".

Il corso è riservato agli Avvocati iscritti all'Albo professionale ed ha la finalità di assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, sostanziale e processuale.

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione alla Scuola

Possono accedere alla Scuola gli Avvocati iscritti all'Albo.

Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 80 per ciascuna sede

Nel caso in cui le domande fossero in numero superiore, verranno adottati i seguenti criteri di selezione, con l'attribuzione di un punteggio pari a 100 punti per ciascun criterio:

- 1) avvocato già associato AIAF
- 2) l'età del richiedente, tenuto conto che verranno privilegiati i più giovani e che il punteggio verrà attribuito come segue: 100 punti se il richiedente ha un'età inferiore ai 30 anni; 80 punti se di età compresa tra i 30 e i 35 anni; 60 punti se di età compresa tra 36 e 40 anni; 40 punti se di età superiore ad anni 40;
- 3) frequenza ad eventi di formazione continua in Diritto delle relazioni familiari, della persona e dei minori, tenendo conto che verranno attribuiti 100 punti se il richiedente dimostrerà di aver frequentato almeno due eventi per ogni anno di iscrizione all'Albo per gli ultimi quattro anni. In caso di iscrizione all'albo per un periodo inferiore ai quattro anni, due eventi per ciascun anno di iscrizione. Nel caso di frequenza di un evento formativo all'anno, verranno attribuiti 70 punti. In mancanza di comprovata frequenza degli eventi formativi come descritti per tutti gli anni di iscrizione all'Albo, ma solo per alcuni anni (per gli ultimi quattro), verranno attribuiti 40 punti.
- 4) data della domanda d'iscrizione, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
Verranno iscritti coloro che otterranno il punteggio più elevato; a parità di punteggio, prevarrà la data della domanda di iscrizione, in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

Art. 4 - Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico della Scuola è composto da 6 membri, di cui tre nominati dalle Università, uno dei quali assume le funzioni di coordinatore. Degli altri tre membri, uno è nominato dal Consiglio Nazionale Forense e due

dall'AIAF. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Il Comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione con l'indicazione, da proporre al Comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

Art. 5 - Direzione e gestione del corso

La Scuola di alta formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minorenni è gestita da un Comitato di gestione composto da 5 membri, dei quali uno nominato dal Consiglio Nazionale Forense, due dall'AIAF e due dalle Università. La direzione ed il coordinamento del Comitato di gestione sono attribuiti ad uno dei componenti nominati dall'AIAF. Il Comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

Il Comitato di gestione ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività della Scuola, cura lo svolgimento dell'attività e il coordinamento dei docenti; approva il programma, nomina i docenti tenuto conto delle proposte del comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva del corso e assume tutte le determinazioni necessarie per il suo corretto svolgimento; determina la quota di iscrizione al corso stesso, in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.

Art. 6 - Organizzazione della Scuola

La Scuola ha durata biennale per un numero complessivo di almeno 200 ore, di cui non meno di 100 ore di lezione "frontale", salve deroghe in ragione dell'attuale emergenza sanitaria; le altre ore dedicate ad esercitazioni, dibattiti, approfondimenti seminariali.

Le iscrizioni alla Scuola avvengono con cadenza biennale.

Le lezioni hanno inizio entro il 15 maggio di ogni anno e terminano nel mese di dicembre dell'anno successivo, salve le prove di esame finale. L'orario delle lezioni è il seguente: 14.00 – 18.00.

Il metodo didattico si articola ed è organizzato secondo il programma di studio proposto dal Comitato Scientifico, approvato dal Comitato di gestione ed infine dal Consiglio Nazionale Forense.

Le lezioni si svolgeranno ogni settimana, indicativamente il martedì. Per particolari esigenze didattiche le lezioni potranno essere tenute anche per due giorni consecutivi (venerdì e sabato) secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito dell'AIAF.

Art. 7 - Contenuti e metodi della didattica.

Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti e garantito comunque il necessario coordinamento tra i contenuti delle diverse docenze, l'attività di formazione del corso consisterà nell'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche del Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori mediante un approfondimento, a carattere avanzato, di temi, anche interdisciplinari, e strettamente connessi all'attività pratica.

In aggiunta agli insegnamenti teorico-pratici svolti con metodo "frontale" saranno effettuate esercitazioni con discussione tra i partecipanti per la individuazione delle criticità e preparazione di elaborati scritti.

Il metodo didattico delle lezioni si articola come segue:

- a) per ogni argomento il docente dovrà affrontare l'aspetto sostanziale nelle sue linee dottrinali e giurisprudenziali, dando conto, laddove sussistano, delle diverse tendenze interpretative, e considerati i riferimenti al diritto comunitario e convenzionale, tenendo comunque conto che gli iscritti al corso sono già avvocati e quindi si dovranno dare per scontate le nozioni istituzionali di base;
- b) si passerà poi all'esame di uno o più casi giurisprudenziali di merito o di legittimità, che abbiano affrontato l'argomento oggetto della lezione e costituiscano esempi di particolare interesse ai fini didattici;
- c) all'inizio o prima delle lezioni verrà fornita ai partecipanti una bibliografia essenziale sul tema oggetto della lezione, comprensiva dei riferimenti giurisprudenziali maggiormente significativi;
- d) i docenti potranno avvalersi anche di slide che saranno a disposizione dei partecipanti;
- e) in riferimento a particolari materie e argomenti verranno svolte anche esercitazioni pratiche, consistenti nella stesura di atti, ovvero pareri, nonché nelle simulazioni di procedimenti. Saranno altresì previsti momenti dedicati al dibattito e al confronto sulle questioni trattate durante le lezioni "frontali".

Tutto il materiale sarà inserito nel sito web dell'AIAF con accesso riservato ai soli avvocati iscritti alla Scuola.

L'attività di formazione è garantita, oltre che dai docenti, anche dalla presenza in aula di avvocati esperti in materia, che svolgono funzione di tutor.

Per le caratteristiche più specifiche del Corso, per le materie di insegnamento e per le esercitazioni pratiche si rinvia allo specifico Programma allegato al presente Regolamento. Il piano di studio, su proposta del Comitato Scientifico e determinazione del Comitato di gestione, potrà subire variazioni e riservare alcune ore di lezione, ulteriori rispetto a quelle previste dal programma, ad altre tematiche di attualità.

Art. 8 - Docenti

Il corpo docente del Corso è costituito da Avvocati di comprovata esperienza professionale, Docenti universitari, Magistrati e, per particolari esigenze, da Esperti di comprovata esperienza nella specifica area di interesse quali, a titolo esemplificativo: psicologi, neuropsichiatri, mediatori familiari, assistenti sociali, commercialisti, appartenenti alla GDF e alla PG, notai o appartenenti ad altre categorie professionali.

Il corpo docente è nominato dal Comitato di gestione su proposta del Comitato scientifico.

Art. 9 - Frequenza

La Scuola prevede la frequenza obbligatoria.

Per accedere all'esame finale è necessaria la frequenza ad almeno l'80% delle ore di lezione di tutto il biennio.

In caso di impossibilità a partecipare alle lezioni, derivante da ragioni di salute o da giustificati motivi, che dovranno essere adeguatamente comprovati, il discente potrà essere autorizzato a seguire le lezioni in collegamento da remoto.

Le presenze saranno verificate e documentate, sia nella sede centrale sia in quelle distaccate, mediante badge o foglio di presenze, da sottoscrivere dai partecipanti all'ingresso e all'uscita. Altre diverse modalità saranno seguite per certificare la frequenza in caso di collegamento da remoto

Al termine dei due anni verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno partecipato al corso, specificando le ore di effettiva partecipazione.

Art. 10 - Commissione d'esame ed esami intermedi e finali

Al termine del primo anno della Scuola sono previste una prova scritta ed una orale, il cui eventuale mancato superamento non preclude l'ammissione al secondo anno.

Al termine del secondo anno sono previste una prova scritta ed una orale; la prima consisterà nella redazione di un atto difensivo o di un parere.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 7 del DM 144/2015 come modificato dal DM 163/2020, le prove di cui al presente articolo sono valutate da una Commissione nominata dal Comitato scientifico, composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8 dell'art. 7 del DM sulle specializzazioni, non devono appartenere al corpo docente del corso.

Il Comitato di gestione nomina un Presidente all'interno della Commissione. La Commissione d'esame lavorerà suddivisa in sottocommissioni.

In caso di impedimento di uno o più componenti effettivi della Commissione o delle sottocommissioni, si procederà alla nomina di supplenti.

Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà il proprio voto per ogni singola prova. L'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 30/50 in ogni prova, scritta e orale.

All'esito positivo dell'esame finale verrà rilasciata attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione conseguita.

Art. 11 - Quota e bando di iscrizione

Le domande di iscrizione alla Scuola di alta formazione, dovranno pervenire alla segreteria nazionale AIAF entro la data fissata dal Bando relativo al biennio di riferimento.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo scuola@aiaf-avvocati.it, usando l'allegato modulo di iscrizione.

La conferma dell'ammissione alla Scuola verrà comunicata dalla segreteria nazionale Aiaf esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.

La quota di partecipazione viene determinata all'inizio di ogni corso biennale e comunicata attraverso il Bando d'iscrizione; la quota è destinata alla copertura delle spese di funzionamento ed organizzazione dei corsi, esclusa qualsiasi finalità di lucro.

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo di bonifico bancario a favore del conto corrente che verrà indicato in calce alla comunicazione dell'avvenuta ammissione.

Il mancato versamento anche di una sola rata è ragione di esclusione dalla Scuola. L'esclusione o il ritiro dalla Scuola non comporta la restituzione delle somme già versate.

L'iscrizione al Corso attribuisce al discente, che non ne sia già in possesso, la qualifica di associato AIAF per il biennio ed il diritto di ricevere i prodotti editoriali pubblicati nel periodo, tra i quali la Rivista, nonché di partecipare alle iniziative formative organizzate sul territorio nazionale, alle particolari condizioni riservate agli associati.

Art.12 - Norma transitoria - leggere con particolare attenzione

Si precisa che:

- in data 12 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 20 ottobre 2020, n. 63 – Regolamento concernente le modifiche al Decreto del Ministero della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 "*Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense*".
- AIAF in precedenza aveva sottoscritto specifiche convenzioni:
 - a) con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, delegata dal Consiglio Nazionale Forense in data 24 febbraio 2017
 - b) con l'Università La Sapienza di Roma in data 29-10-2013 e con l'Università degli Studi di Milano Bicocca in data 6-11-2013
- Si è in attesa della costituzione della Commissione Ministeriale e dell'emanazione delle linee guida, come disposto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 163 del 2020; non appena verrà costituita la suddetta Commissione Ministeriale e saranno emanate le linee guida, AIAF presenterà al Ministero della Giustizia la domanda per l'approvazione del programma della Scuola di alta formazione in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori - Milena Pini, ai fini della valenza quale corso di specializzazione.
Solo con la predetta approvazione, la frequenza al corso ed il superamento degli esami finali saranno requisiti per la presentazione della domanda al Consiglio Nazionale Forense ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti, da costituirsi secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 163/2020.
Allo stato, la partecipazione al corso della Scuola AIAF, pur garantendo l'alta formazione e qualificazione professionale in Diritto delle Relazioni Familiari, delle Persone e dei Minori, sia sostanziale che processuale, non consente quindi l'accesso al titolo di specialista ai sensi di quanto previsto dal D.M. 144/2015, come modificato dal D.M. n. 163/2020.

Art. 13 - Clausola Finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiama quanto indicato nel Bando d'iscrizione e nelle norme in esso richiamate.

Questo Regolamento potrà essere oggetto di revisione o modifica; ogni variazione verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito www.aiaf-avvocati.it.

Art. 14 - Crediti Formativi

La Scuola presenterà al Consiglio Nazionale Forense richiesta di accreditamento. I crediti formativi saranno attribuiti ai partecipanti in regola con la frequenza.